



STATUTO

DEL COMUNE DI INARZO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 25.11.2020

In vigore dall'11.01.2021

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Capo I – Il Comune	4
Articolo 1 – La Comunità e la sua autonomia	4
Articolo 2 - Territorio e sede comunale	4
Articolo 3 – Stemma e Gonfalone	4
Capo II – Principi fondamentali	5
Articolo 4 – Finalità	5
Articolo 5 - Funzioni del Comune	5
Articolo 6 - Attività amministrativa	5
Articolo 7 - Servizi pubblici comunali	6
Articolo 8 - Forme di collaborazione	6
Articolo 9 - Pari opportunità	6
TITOLO II ORDINAMENTO DEL COMUNE	6
Capo I - Organi istituzionali	6
Articolo 10 - Organi di governo	7
Articolo 11 - Consiglio comunale	7
Articolo 12 - Consiglieri comunali	7
Articolo 13 - Decadenza dalla carica di Consigliere comunale	8
Articolo 14 - Presidenza del Consiglio comunale	8
Articolo 15 - Gruppi consiliari	8
Articolo 16 - Commissioni consiliari	9
Articolo 17 - Linee programmatiche	9
Articolo 18 - Giunta comunale	9
Articolo 20 - Assessori comunali	10
Articolo 21 - Sindaco	10
Articolo 22 - Vicesindaco	11
Articolo 23 - Mozione di sfiducia	11
Capo II - Ordinamento burocratico	11
Articolo 24 - Organizzazione degli uffici	11
Articolo 25 - Direzione di vertice	11
Articolo 26 - Direzione dei servizi organizzativi	12
Articolo 27 - Personale comunale	12
TITOLO III Partecipazione dei cittadini	12
Articolo 28 - Forme di partecipazione	12

Articolo 29 - Referendum.....	13
Articolo 30 - Consulte comunali	13
Articolo 31 - Abrogazioni	13
Articolo 32 - Entrata in vigore	14

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Il Comune

Articolo 1 – La Comunità e la sua autonomia

1. Il Comune di Inarzo è ente autonomo locale con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'art.114 della Costituzione.
2. Il Comune di Inarzo rappresenta e tutela la comunità presente sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune esercita il proprio autogoverno attraverso le prerogative e per mezzo degli istituti di cui al presente Statuto.
4. Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della comunità amministrata.

Articolo 2 - Territorio e sede comunale

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio denominato Comune di Inarzo definiscono l'area sulla quale l'Ente Locale esercita i propri poteri e le rispettive funzioni. il territorio del comune si estende per Kmq. 2,48 e confina con i Comuni di Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Casale Litta e Ternate.
2. La sede del Comune è sita nel territorio comunale in via Patrioti al civico 26 e può essere modificata unicamente con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Articolo 3 – Stemma e Gonfalone

1. Gli emblemi del Comune sono costituiti dallo stemma e dal gonfalone aventi le seguenti caratteristiche:
 - lo **stemma comunale**, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 3338 in data 17 aprile 1990, raffigura uno scudo partito; troncato: nel primo, di azzurro, ai due fiori di ninfea, ordinati in fascia, di argento; alla bordatura diminuita, d'oro; nel secondo, d'azzurro, alla chiesa di argento, coperta di rosso, con la facciata posta a sinistra, chiusa di nero con porta a sesto acuto, munita in facciata di piccolo rosone, dello stesso, e nel fianco di cinque finestrelle a sesto acuto, ordinate in fascia, di nero, essa chiesa cimata dalla crocetta dello stesso, dotata di campanile a guisa di torre, unito all'abside della chiesa, d'argento, merlato di cinque alla guelfa, finestrato di nero, con finestra a sesto acuto, il tutto fondato sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune;
 - il **gonfalone comunale**, nella foggia autorizzata con il predetto Decreto, è costituito da drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Inarzo.
2. Nelle cerimonie pubbliche e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma comunale da parte di terzi è consentita se autorizzata dal Sindaco o a seguito della concessione del patrocinio comunale.
4. Santi Patroni di Inarzo sono i Santi Pietro e Paolo la cui ricorrenza è celebrata il giorno 29

giugno di ogni anno ed è riconosciuta quale festa patronale del Comune.

Capo II – Principi fondamentali

Articolo 4 – Finalità

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa alla promozione sociale, culturale ed economica della propria comunità e alla tutela ambientale e paesaggistica del territorio comunale. In particolare favorisce uno sviluppo economico compatibile con le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel suo territorio, al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita, nel pieno rispetto dei principi espressi dalla Costituzione e dei diritti umani e civili e in un'ottica di piena valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale e religioso della sua comunità. Il Comune ispira anche la propria azione al superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità internazionale.
2. Il Comune si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica e sociale della comunità.
3. Il Comune si fa portatore attivo di una politica volta al perseguimento della convivenza civile tra le diverse culture presenti all'interno della comunità, sia valorizzando l'identità di ogni gruppo etnico, religioso e culturale presente nel proprio territorio sia favorendo l'integrazione di tali gruppi nella propria comunità in un'ottica di solidarietà e coesione sociale.
4. Il Comune ispira la propria azione al metodo della democrazia rappresentativa e diretta, nei limiti precisati dallo Statuto, della partecipazione, della tutela della riservatezza, della separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e di gestione, della chiara individuazione delle responsabilità, della imparzialità, efficienza, efficacia, economicità, e trasparenza della gestione amministrativa.

Articolo 5 - Funzioni del Comune

1. Il Comune di Inarzo, nell'ambito delle leggi della Repubblica Italiana, svolge tutte le funzioni amministrative inerenti la collettività locale ed il suo territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalle leggi statali, regionali e dalle norme sovranazionali ed internazionali, secondo le rispettive competenze.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nell'organizzazione della sua attività, il Comune assicura la partecipazione dei membri singoli o associati della collettività locale, rimuovendo gli ostacoli economici ed organizzativi che possano impedire tale partecipazione.
3. L'Amministrazione Comunale si fa inoltre carico di promuovere e garantire un'ampia e democratica informazione locale.

Articolo 6 - Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa comunale è organizzata secondo modalità che assicurino la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi.
2. Nell'esercizio della propria potestà pubblica, il Comune, fermo restando la salvaguardia dell'interesse pubblico perseguito, assume ogni iniziativa, ivi compresa il riesame dell'atto o la conclusione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti, volta a prevenire conflitti con i

destinatari.

3. Gli atti comunali sono pubblicati all'albo pretorio elettronico comunale per il tempo previsto dalla legge od in mancanza per la durata di quindici giorni.

Articolo 7 - Servizi pubblici comunali

1. I servizi pubblici comunali sono organizzati secondo i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità e nelle forme consentite dall'ordinamento giuridico.

2. L'atto di organizzazione di un servizio pubblico comunale deve essere corredato da un piano di fattibilità volto a documentare le effettive ragioni di utilità sociale e la convenienza economica che giustificano l'intervento comunale.

3. Salvo i casi previsti dalle leggi o in presenza di particolari finalità sociali da indicare nell'atto istitutivo, i servizi pubblici comunali a domanda sono erogati mediante corrispettivo da determinarsi secondo i principi della tendenziale copertura del costo.

Articolo 8 - Forme di collaborazione

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione per la gestione associata o coordinata di funzioni, servizi pubblici od attività d'interesse sovra comunale connesse ai suoi fini istituzionali.

2. Il Comune esercita le sue funzioni ed organizza la sua attività in modo tale da rendere possibile a soggetti singoli o associati, la creazione e la gestione di attività di utilità sociale rivolte in modo indifferenziato alla popolazione di Inarzo.

3. Per facilitare l'accesso ad attività di pubblica utilità svolte da soggetti singoli o associati a favore della popolazione, il Comune può concludere accordi di collaborazione con i titolari di tali attività.

Articolo 9 - Pari opportunità

1. Il Comune di Inarzo assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune.

2. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

3. La disposizione, contenuta nel primo comma, che prescrive l'obbligo di garantire la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali elettivi e non elettivi, in ossequio al principio della gerarchia delle fonti, prevale sulle eventuali disposizioni difformi contenute nei regolamenti dell'ente.

TITOLO II ORDINAMENTO DEL COMUNE

Capo I - Organi istituzionali

Articolo 10 - Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; la sua composizione e le sue attribuzioni sono stabilite dalle leggi.
3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è ufficiale di governo per le funzioni statali svolte dal Comune.
4. La Giunta collabora col Sindaco nell'attività di governo del Comune.

Articolo 11 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. Al suo interno il Consiglio comunale si articola in Presidenza, Gruppi e Commissioni.
3. Il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni è disciplinato da apposito regolamento.
4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
5. Salvo la legge disponga diversamente, le deliberazioni consiliari sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, non considerando tali gli astenuti e coloro che non hanno esercitato il diritto di voto qualora si sia proceduto a scrutinio segreto.

Articolo 12 - Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera collettività, senza vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per il voto dato nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Ogni Consigliere, secondo le modalità previste dai regolamenti comunali, ha diritto:
 - a) di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da esso dipendenti le notizie, i documenti e le informazioni utili all'espletamento del suo mandato;
 - b) di iniziativa su tutte le questioni poste all'ordine del giorno della seduta consiliare.
3. Nei casi e modi previsti dalla legge, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consigliere comunale riceve un'indennità di presenza e può assentarsi dal proprio lavoro.
4. I Consiglieri sono tenuti ad osservare il segreto sulle informazioni acquisite mediante accesso a documenti riservati.
5. Il Consigliere può sottoporre al Sindaco proposte per iniziative od interventi per il governo comunale.
6. Il Sindaco può affidare a ciascun consigliere incarichi temporanei concernenti l'azione di governo comunale.
7. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale ed ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
8. I Consiglieri cessati dalla carica, per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio comunale, continuano ad esercitare gli incarichi ricevuti fino al rinnovo.
9. E' Consigliere Anziano il Consigliere, ad esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, che ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza. A parità di voti prevale il più anziano di età.

Articolo 13 - Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica nei casi previsti dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, il Presidente della seduta consiliare, di propria iniziativa o su richiesta di un singolo consigliere, contesta all'interessato l'assenza assegnandogli un termine di trenta giorni per fornire giustificazioni.
4. Decorso tale termine, il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile l'eventuale decadenza unitamente alla surroga.
5. Sulla decadenza il Consiglio, sentito il Consigliere se presente alla seduta, computandosi il Sindaco, delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; si procede all'immediata surroga, in caso di deliberazione favorevole alla decadenza.
6. Si applica il procedimento di cui ai precedenti commi ogni qualvolta un Consigliere comunale, trovandosi in situazione di incompatibilità prevista dalla legge, non provveda a rimuoverla di propria iniziativa.

Articolo 14 - Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
2. E' compito del Sindaco, eccettuati i casi in cui la legge prevede specificamente la competenza di altri soggetti, convocare il Consiglio comunale, presiederlo, assicurarne il regolare funzionamento ed esercitare le funzioni di polizia nel corso delle sedute.
3. In caso di assenza o impedimento, il Sindaco è sostituito nell'ordine: dal Vicesindaco, dagli Assessori, nell'ordine determinato dal Sindaco con il provvedimento di nomina, dal Consigliere anziano.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni, il Sindaco si avvale delle strutture della segreteria comunale.

Articolo 15 - Gruppi consiliari

1. Il Consiglio comunale è suddiviso in Gruppi, secondo quanto previsto da apposite disposizioni regolamentari.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano il Gruppo consiliare.
3. Nel corso del mandato consiliare possono essere costituiti nuovi gruppi consiliari, composti da almeno due Consiglieri comunali.
4. I Consiglieri che non si riconoscono in nessun Gruppo potranno costituire un Gruppo misto cui compete la nomina del Capogruppo.
5. Fino a quando non viene comunicato il nome del Capogruppo, si considera tale il Consigliere del Gruppo che ha ottenuto più voti di preferenza nella lista di elezione.
6. Si considerano Consiglieri di minoranza coloro che appartengono a Gruppi consiliari nelle cui corrispondenti liste non risulta eletto il sindaco in carica oppure, se facenti parte di un nuovo gruppo costituitosi nel corso del mandato amministrativo, abbiano dichiarato di non aderire alle linee programmatiche di governo.

Articolo 16 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire al suo interno Commissioni consiliari permanenti in modo tale da assicurare la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.
2. Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio per le materie di competenza del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può nominare al proprio interno commissioni di indagine sull'attività amministrativa, aventi specifici compiti conoscitivi e di controllo. La presidenza è affidata ad un Consigliere di minoranza.
4. Il Regolamento stabilisce il numero e la composizione delle Commissioni permanenti, la loro competenza e le modalità di funzionamento.

Articolo 17 - Linee programmatiche

1. Entro 90 giorni dalla prima seduta, il Consiglio delibera sulle linee programmatiche di governo che il Sindaco presenta, dopo aver consultato la Giunta comunale.

Articolo 18 - Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore al numero massimo previsto dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta contemplando la presenza di entrambi i sessi; dà comunicazione dell'avvenuta composizione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.
3. Il Sindaco può nominare n. 1 Assessore che non sia Consigliere comunale di Inarzo purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
4. La composizione della Giunta deve avvenire entro il termine fissato per la prima seduta del Consiglio comunale.
5. Qualora nel corso del mandato amministrativo venga meno per qualsiasi motivo un numero di Assessori tale da determinare l'impossibilità del funzionamento dell'organo, il Sindaco, entro dieci giorni dal verificarsi di tale situazione, deve provvedere alla nomina dei sostituti. Non provvedendo, il Segretario generale ne dà comunicazione al Prefetto nei successivi tre giorni.
6. Le sedute di Giunta non sono pubbliche e sono valide se risultano presenti almeno la metà dei suoi componenti, oltre il Sindaco.
7. Nel caso in cui il numero dei componenti sia dispari, la "metà" è data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti di una unità.
8. Nel corso del mandato amministrativo, il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
9. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio comunale, senza diritto di voto.

Articolo 19 - Attribuzioni della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e condivide l'esercizio di tali funzioni compiendo i seguenti atti:
 - a) piani, progetti ed altri atti generali del Comune che la legge o lo Statuto non riservano alla competenza esclusiva degli altri organi di governo del Comune o non costituiscono atti esecutivi di leggi, regolamenti od altri atti comunali;
 - b) accordi di collaborazione per la realizzazione d'iniziativa private d'interesse pubblico nei

- casi consentiti dalla legge;
- c) autorizzazione a stare in giudizio, promuovere, conciliare e transigere liti;
 - d) denominazione strade ed edifici comunali;
 - e) direttive generali d'indirizzo per l'azione amministrativa e per l'attività gestionale;
 - f) accettazione lasciti e donazioni di beni mobili e mobili registrati;
 - g) concessione di benemerienze civiche;
 - h) adozione di tutti gli atti generali del Comune che non siano riservati dalla Legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva degli altri organi comunali o dei Responsabili del Servizio.
2. La Giunta, inoltre, compie gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza esclusiva e ha potere di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio comunale.

Articolo 20 - Assessori comunali

1. Ciascun Assessore ha diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato nelle materie di competenza della Giunta nei limiti dell'attività delegata.
2. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni all'Ente, se non nei casi espressamente previsti dalla Legge ed in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.
3. L'Assessore dimissionario cessa di far parte della Giunta dalla data di deposito delle dimissioni presso la Segreteria comunale.
4. L'Assessore revocato cessa di far parte della Giunta avuta conoscenza del provvedimento sindacale di revoca.

Articolo 21 - Sindaco

1. Il Sindaco, quale organo di governo, è responsabile dell'amministrazione comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi ed è titolare della rappresentanza politico-istituzionale del Comune e di quella legale nei casi in cui la medesima, per legge o per Statuto, non sia di competenza del Responsabile del Servizio.
2. Nell'esercizio delle funzioni di governo, oltre agli atti che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza, spettano al Sindaco:
 - a) la nomina dei componenti di Commissioni o di altri Organismi comunali, a meno che la Legge o il presente Statuto non attribuiscono espressamente tale competenza ad altri Organi di governo comunale od ai Responsabili di Servizio;
 - b) intese e accordi di collaborazione con soggetti pubblici che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio comunale;
 - c) la decisione per l'utilizzo degli emblemi comunali nelle attività non organizzate dal Comune;
 - d) la concessione del patrocinio comunale senza erogazione di contributi economici.
3. Al Sindaco, quale responsabile dell'Amministrazione comunale, competono altresì:
 - a) le direttive generali d'indirizzo per l'azione amministrativa e per l'attività gestionale;
 - b) gli atti d'indirizzo dell'attività gestionale volti a far modificare o estinguere attività e procedimenti amministrativi per motivi d'interesse pubblico;
 - c) gli atti di avvio di attività o procedimenti amministrativi che possano impegnare l'Ente verso terzi, quando non siano previsti in atti fondamentali del Comune o che la legge non attribuisce alla competenza di altri organi od ai Responsabili del Servizio;
 - d) gli atti di nomina e di revoca dei messi notificatori.
4. Il Sindaco, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, può delegare agli Assessori funzioni

proprie, con attribuzione del potere di firma di atti e provvedimenti nelle materie ad essi delegate, con esclusione dei provvedimenti contingibili ed urgenti e dei poteri relativi alle funzioni che la legge gli attribuisce quale ufficiale di governo.

5. Le deleghe, le modificazioni o revoche sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 22 - Vicesindaco

1. Le funzioni vicarie del Sindaco in sua assenza o impedimento, a tutti gli effetti, sono svolte dal Vicesindaco nominato dal Sindaco tra gli Assessori consiglieri comunali.

2. In caso di assenza del Vicesindaco, le funzioni vicarie del Sindaco sono svolte dagli altri Assessori consiglieri secondo l'ordine determinato dal Sindaco con il provvedimento di nomina della Giunta comunale.

Articolo 23 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. Alla votazione partecipa anche il Sindaco.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale.

Capo II - Ordinamento burocratico

Articolo 24 - Organizzazione degli uffici

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si articola al suo interno in Servizi d'attività secondo i criteri dell'interdipendenza, dell'omogeneità delle funzioni e quindi dell'unicità dell'azione di governo comunale.

2. Le modalità di riparto dell'attività tra i Servizi, le relazioni organiche tra gli stessi e le competenze di ciascuno di essi, sono disciplinate dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Articolo 25 - Direzione di vertice

1. La direzione di vertice dell'organizzazione amministrativa comunale è attribuita al Segretario comunale.

2. Il Segretario comunale funge da raccordo tra l'attività di governo e quella di gestione dell'ente e può essere organizzato in forma associata con altri comuni.

3. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

4. Il Segretario comunale partecipa all'attività amministrativa comunale con l'esercizio delle funzioni attribuitegli espressamente dalla legge od in forza dei poteri al medesimo conferiti dal Sindaco con espresso incarico, dai regolamenti comunali o derivanti dal ruolo del suo ufficio

nell'organizzazione amministrativa previsto dai precedenti commi del presente articolo.

Articolo 26 - Direzione dei servizi organizzativi

1. La direzione dei Servizi nei quali si articola l'organizzazione amministrativa degli uffici comunali è attribuita ai Responsabili di servizio individuati dal Sindaco.
2. L'attività di direzione dei Servizi consiste nel potere di organizzare le risorse umane e strumentali poste a disposizione, al fine di attuare, compiendo i relativi atti, le determinazioni di governo degli organi istituzionali del Comune.
3. Ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 spetta ai Responsabili di servizio svolgere l'attività gestionale che la legge riconduce alla funzione dirigenziale.
4. Spettano ai Responsabili di servizio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e limitatamente ai servizi loro affidati, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli Organi di Governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario comunale.
5. Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce e precisa le competenze spettanti ai Responsabili dei servizi e ne disciplina le modalità d'esercizio.

Articolo 27 - Personale comunale

1. I dipendenti comunali svolgono l'attività amministrativa compiendo gli atti loro assegnati, dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.
2. Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina le forme di accesso agli impieghi comunali, le modalità di selezione del personale, i casi ed il procedimento per il ricorso ad eventuali incarichi di collaborazione esterna.
3. Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere, altresì, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

TITOLO III Partecipazione dei cittadini

Articolo 28 - Forme di partecipazione

1. I residenti nel Comune, singoli o associati, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
2. Le istanze sono interrogazioni con le quali gruppi di cittadini, associazioni, comitati o soggetti collettivi in genere chiedono al Sindaco ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
3. Le petizioni sono richieste scritte, presentate da almeno 100 residenti nel Comune che abbiano compiuto il 18° anno d'età, dirette a porre all'attenzione dell'Amministrazione comunale una questione di interesse collettivo.
4. Le proposte sono le richieste scritte, presentate da almeno 150 elettori nel Comune, per

l'adozione da parte del competente organo comunale di un atto rispondente ad un interesse collettivo.

5. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio delle forme di partecipazione previste dal presente articolo.

Articolo 29 - Referendum

1. Su questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità locale è possibile consultare la popolazione per il tramite di referendum riservato agli iscritti nelle liste elettorali comunali.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Il referendum è indetto dal Sindaco su proposta:

– del 20% degli aventi diritto al voto, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente;

oppure

– del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Sull'ammissibilità del referendum su richiesta degli elettori, preliminarmente alla raccolta delle firme, si pronuncia un'apposita commissione composta dal Segretario comunale e da due esperti in materie giuridiche nominati dal Sindaco.

5. La proposta di referendum si intende accolta quando essa abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti, che rappresentino un numero superiore al 50% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

6. Nel caso in cui la proposta sia stata accolta, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto, entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito, a convocare il Consiglio comunale per assumere provvedimenti in ordine all'esito referendario.

7. Il regolamento in materia disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Articolo 30 - Consulte comunali

1. Possono essere istituite una o più Consulte che rappresentino interessi collettivi in settori di rilevanza per il governo locale.

2. Il regolamento in materia disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le attribuzioni delle consulte.

TITOLO IV Norme finali

Articolo 31 - Abrogazioni

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente Statuto viene abrogato quello vigente a tale data e vengono altresì abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali nelle materie previste dalla Costituzione, che contrastino con le disposizioni statutarie, comporta l'abrogazione tacita di queste ultime.

3. Il Segretario generale informa il Sindaco ed i capigruppo consiliari del verificarsi di abrogazioni ai sensi del precedente comma.

4. Qualora alle abrogazioni consegua anche parzialmente l'impossibilità del funzionamento dell'organizzazione o dell'attività comunale, il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'abrogazione, delibera l'adeguamento dello Statuto.

Articolo 32 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio elettronico.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo.